

comporta l'applicazione di sanzioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 ⁽²⁾, che il mancato adempimento degli obblighi da parte del collettore o del primo trasformatore comporta l'incameramento di una parte o dell'intero importo della cauzione costituita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 ⁽⁴⁾;

considerando che è inoltre necessario elaborare un metodo per la valutazione dei prodotti da considerare non destinati al consumo umano o animale e di quelli da considerarsi destinati a tale consumo, al fine di stabilire il rapporto fra i due tipi di prodotti, il valore del quale deve costituire il criterio per determinare l'uso finale principale;

considerando che, a fini di controllo, occorre esigere che la materia prima coltivata formi oggetto di un contratto concluso tra il coltivatore, (denominato «richiedente»), ed un primo trasformatore o un collettore; che detto contratto deve costituire uno strumento importante che contribuirà a mantenere l'equilibrio del mercato; che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 ⁽⁶⁾, il contratto è considerato parte integrante della domanda di aiuto «superfici»; che l'esperienza dimostra che, per ragioni di controllo, sia il richiedente che il collettore o il primo trasformatore devono presentare il contratto alle rispettive autorità competenti prima che la compensazione possa essere versata;

considerando che, ai fini di un controllo efficace sull'applicazione del regime, è necessario che il richiedente informi l'autorità competente nel caso in cui non sia in grado di fornire tutta o parte della materia prima specificata nel contratto; che è opportuno prevedere la possibilità di modificare o risolvere il contratto in caso di circostanze specifiche diverse dalle normali condizioni agronomiche; che occorre chiarire a quali condizioni la modifica possa condurre ad una riduzione della superficie oggetto del contratto senza determinare la perdita del diritto del richiedente alla compensazione;

considerando che l'esigenza di sottoscrivere un contratto anteriormente alla prima semina della materia prima crea difficoltà logistiche per il richiedente; che l'efficacia del controllo sull'applicazione del regime non risulta compromessa se il contratto viene concluso entro la data di presentazione della domanda di aiuto «superfici» ovvero di quella — se è antecedente — della trasmissione di una copia del contratto da parte del collettore o del primo trasformatore;

considerando che, per motivi di controllo, occorre garantire che la resa specificata nel contratto tra il richiedente e

il collettore o il primo trasformatore corrisponda almeno alla resa prevista;

considerando che è necessario operare affinché il quantitativo di materia prima raccolto sulla superficie contrattuale venga consegnato per intero ad un primo trasformatore o ad un collettore; che, per garantire il rispetto di questa condizione, occorre che tanto il richiedente come il collettore o il primo trasformatore siano tenuti a presentare una dichiarazione in tal senso alle rispettive autorità competenti;

considerando che, come l'esperienza dimostra, l'esigenza di informare l'autorità competente interessata circa la varietà della materia prima consegnata dal richiedente e ricevuta dal collettore o dal primo trasformatore non è essenziale ai fini di un efficace controllo del regime;

considerando che, in contropartita della compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, il richiedente deve sottostare a un sistema di controllo, in forza del quale sia tenuto a dichiarare le superfici interessate nonché i quantitativi raccolti;

considerando che, a fini di controllo, è necessario che una resa rappresentativa individuale o, se del caso, una resa rappresentativa locale venga fissata per le materie prime che possono beneficiare di acquisti pubblici all'intervento al di fuori del regime in causa, nonché per quelle prodotte da alcuni semi di ravizzone, colza e girasole; che le località utilizzate per il calcolo della resa rappresentativa locale possono, ma non devono necessariamente, corrispondere alle regioni definite nel piano di regionalizzazione disposto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92; che il controllo su queste materie prime sarà più efficace se i quantitativi consegnati corrisponderanno a tali rese rappresentative; che, in casi debitamente giustificati, è ammissibile un ammanco non superiore al 10 % di tali rese; che in circostanze specifiche, diverse dalle normali condizioni agronomiche, può essere ammesso un ammanco persino superiore;

considerando che, per impedire speculazioni e per garantire la trasformazione della materia prima nel prodotto finito prestabilito, conviene istituire un sistema di controllo in forza del quale il collettore o il primo trasformatore dovrà costituire una cauzione; che l'importo di detta cauzione deve essere tale da escludere il rischio che le materie prime vengano trasformate in un prodotto destinato al consumo umano o animale; che un importo di 250 ECU per ettaro di superficie destinata alla coltivazione della materia prima dovrebbe essere sufficiente; che la cauzione può essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi di prodotti finiti fabbricati entro un determinato termine; che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per la cauzione coincide con la decorrenza degli effetti della cauzione stessa;

⁽¹⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.